



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 11 DEL 06/02/2024

ORDINANZA SINDACALE URGENTE E CONTINGIBILE, ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 32, C. 3, DELLA L. 833/1978, AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV N. 813/2024 DEL 25.01.2024.

IL SINDACO f.f.

PREMESSO CHE:

- con la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 628 del 27.02.2021, per le motivazioni in essa espresse, discendenti dall'attuazione dell'Ordinanza Sindacale urgente e contingibile n. 8 del 31.01.2021, tra l'altro, veniva disposto di contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento in appalto, tramite espletamento di una gara a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016, del “*Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi (CIG 8649968368)*” per un valore complessivo presunto del contratto di €. 118.000.000,00 oltre IVA al 10%, di cui €. 94.400.000,00 per importo a base d'asta ed €. 23.600.000,00 per opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;
- con la determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti n. 629 del 27.02.2021, per le motivazioni in essa espresse, veniva tra l'altro disposto di indire la predetta gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, sulla scorta dei criteri indicati nella lettera d'invito spedita ai soggetti qualificatisi in fase di prequalifica;
- al termine della fase di prequalificazione, veniva adottata la determinazione dirigenziale n. 1656 del 31.05.2021 che approvava gli esiti della stessa e individuava gli operatori economici da invitare alla successiva fase di negoziazione;
- con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 1930 del 18.06.2021, tra l'altro, veniva disposta l'approvazione del progetto tecnico da porre a base di gara nella successiva fase di invito degli operatori economici selezionati;
- in data 25.06.2021 veniva inviata apposita lettera di invito a tutti gli operatori selezionati, in aderenza alle regole contenute nella *lex specialis* originaria, con termine ultimo di presentazione delle offerte in data 27.07.2021;
- con atto prot. 29/07/2021.0142277.U del dirigente p.t. della Macroarea Appalti veniva nominata la Commissione Tecnica della gara per l'aggiudicazione in appalto del “*Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria*”;
- al termine della fase di valutazione da parte della Commissione tecnica giudicatrice, veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della ditta “Teknoservice Srl”;
- con determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 2602 del 20.08.2021 venivano approvati i verbali della predetta Commissione giudicatrice e veniva disposta l'aggiudicazione in

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- favore della ditta Teknoservice Srl;
- con determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 2753 del 10.09.2021, a seguito delle positive verifiche di legge, veniva dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della gara d'appalto in argomento in favore della ditta Teknoservice s.r.l.;
 - il predetto provvedimento di aggiudicazione veniva impugnato innanzi al TAR Calabria – Sez. RC dal secondo classificato "Ecologia Oggi Spa";
 - il TAR Calabria – Sez. RC, con ordinanza n. 279/2021, pubblicata in data 08.10.2021, accoglieva la domanda cautelare e rinviava al 15.12.2021 per l'udienza di merito;
 - il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 6063/2021, pubblicata in data 08.11.2021, accoglieva l'appello promosso dal Comune di Reggio Calabria avverso l'ordinanza sospensiva del TAR Calabria, disponendo, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, che “...il Comune possa porre in essere le misure volte a soddisfare gli interessi della collettività in attesa dell'esito del giudizio di primo grado, ...”;
 - al fine di soddisfare gli interessi della collettività e conseguire il minor esborso economico, l'Amministrazione comunale riteneva necessario attivarsi per favorire il subentro nello svolgimento dei servizi di igiene urbana della ditta aggiudicataria Teknoservice Srl in luogo del gestore AVR spa;
 - in aderenza alle statuizioni dell'Ordinanza del CdS n. 6063/2021, l'Amministrazione Comunale avviava interlocuzioni con la ditta “Teknoservice srl”, per l'affidamento del servizio, sotto riserva della stipula del contratto in relazione all'esito favorevole della pronuncia di primo grado da parte del TAR Calabria;
 - dopo vari incontri e risoluzione delle problematiche tecniche ed organizzative inerenti il passaggio di cantiere e il trasferimento del personale, il Comune di Reggio Calabria e la ditta Teknoservice srl concordavano l'avvio del nuovo servizio a partire dall'11.12.2021;
 - la Sentenza n. 962/2021 del 29.12.2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. di RC, a fronte dei ricorsi azionati dalla ditta Ecologia Oggi (ricorso principale) e Teknoservice Srl (ricorso incidentale), la quale recava il seguente dispositivo:
“...- accoglie il ricorso principale e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;
• respinge il ricorso incidentale;
• dichiara Ecologia Oggi S.p.A. aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria;...”;

CONSIDERATO CHE:

- a fronte dei rilievi contenuti nella predetta sentenza del TAR Calabria, l'Amministrazione comunale, a tutela dell'interesse e dell'immagine dell'Ente, decideva di interporre gravame con istanza cautelare innanzi al Consiglio di Stato;
- con Ordinanza sindacale urgente e contingibile n. 1 del 05.01.2022, adottata con i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 3 della L. 833/1978 e s.m.i., sussistendo condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, veniva ordinato alla ditta “Teknoservice Srl” (P.IVA 08854760017) con sede legale in Viale dell'Artigianato n.10 - Piossasco (TO) e sede operativa in Vico d'Ascoli di Catona (RC) di proseguire fino alla data del 31 gennaio 2022, senza soluzione di continuità, nell'erogazione dei servizi di igiene urbana, già avviati dall'11.12.2021, ovvero fino al minor/maggior termine occorrente per la pubblicazione della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del TAR Calabria sez. RC n. 962/2021, secondo le modalità discendenti dall'Offerta Tecnico-economica prodotta dallo stesso in fase di gara, al prezzo ribassato dell'1,59% sull'importo a base d'asta;
- nell'ambito del ricorso azionato da questo Ente presso il Consiglio di Stato (Reg. Ric. n. 1003/2022) avverso la sentenza del TAR Calabria sez. RC n. 962/2021, il Settore Avvocatura civica, con nota prot. n. 55813 del 16.03.2022, trasmetteva al Settore Ambiente l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1030 del 04.03.2022, con la quale, in esito all'udienza di trattazione del 03.03.2022, in accoglimento alla domanda cautelare presentata, veniva disposta “...la

sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con i limiti indicati in motivazione...”, ossia “...fermo restando il divieto di stipula del contratto con l'aggiudicataria in attesa della definizione nel merito della controversia...”;

- nella parte motiva della predetta Ordinanza cautelare n. 1030/2022 veniva ritenuto prevalente l'interesse pubblico “...alla non interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti, allo stato espletato secondo le modalità disposte dal Comune anche per ragioni di urgenza sanitaria...”;
- il Consiglio di Stato fissava l'udienza di merito per il 21 luglio 2022;
- l'ente comunale proponeva richiesta di anticipazione dell'udienza di merito, al fine di definire prima possibile il giudizio pendente, onde garantire l'esecuzione dei servizi di igiene urbana in esito a regolare stipula contrattuale e non a fronte del procrastinarsi di ordinanza sindacale;
- con la Sentenza n. 9204/2022 del 27.10.2022, notificata in data 02.11.2022, “...il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sui riuniti appelli (n. 1003 e 1008 del 2021), come in epigrafe proposti, li respinge, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione. Spese del presente grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa...”;
- la parte narrativa della predetta sentenza poneva, comunque, in capo all'amministrazione comunale lo svolgimento di ulteriori oneri istruttori, in particolare al punto 16 nei confronti della ditta Ecologia Oggi Spa (“...in ogni caso non è certo impedito all'Amministrazione di procedere alle ulteriori attività di verifica e di assumere le conseguenti determinazioni, ciò che anzi rientra precisamente nei doveri istituzionali dell'Ente...”) e al punto 17 della stessa nei confronti della ditta Teknoservice Srl (“Il Comune, pertanto, dovrà procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell'offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata) delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative recate dalla lex specialis, secondo quanto indicato supra, sub § 13 e ss.”);

PRESO ATTO CHE:

- ai fini dello svolgimento dei predetti oneri istruttori, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, è stata emanata l'ordinanza sindacale n. 62 del 21.11.2022, affidando alla ditta “Teknoservice Srl” (P.IVA 08854760017), con sede legale in Viale dell'Artigianato n.10 - Piossasco (TO) e sede operativa in Vico d'Ascoli di Catona (RC), di proseguire fino alla data del 31 dicembre 2022, senza soluzione di continuità, nell'erogazione dei servizi di igiene urbana, già avviati dall'11.12.2021, ovvero fino al minor/maggior termine occorrente per il completamento degli adempimenti connessi alle statuizioni della Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 9204/2022, secondo le modalità discendenti dall'Offerta Tecnico- economica prodotta dallo stesso in fase di gara, al prezzo ribassato dell'1,59% sull'importo a base d'asta;
- il Settore Ambiente ha provveduto tempestivamente ad attuare quanto previsto dalla predetta Sentenza del CdS n. 9204/2022, anche attraverso il coinvolgimento della Commissione giudicatrice;
- in data 15.12.2022 la ditta “Ecologia Oggi spa” notificava il ricorso n. 9962/2022 presso il Consiglio di Stato, per l'ottemperanza alla predetta sentenza n. 9204/2022;
- con determinazione del dirigente *pro tempore* del Settore Ambiente n. 5862 del 31.12.2022, per le motivazioni in essa espresse, in attuazione alle statuizioni del CdS, veniva disposto, tra l'altro, “...di rinnovare, conseguentemente, l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della ditta “Teknoservice Srl” (C.F. – P.IVA 08854760017) con sede legale in Piossasco (TO) al Viale dell'Artigianato n.10 (Pec: teknoserviceitalia@pec.it, e-mail: info@teknoserviceitalia.com), che ha conseguito un punteggio complessivo di 73,064/100 ed ha offerto un ribasso dell'1,08% rispetto all'importo posto a base d'asta, dell'appalto relativo al “ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria” (CIG 8649968368), per il prezzo di aggiudicazione, riferito alla durata di 48 mesi, pari ad € 93.054.528,00 (oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 320.000,00), al netto del predetto ribasso dell'1,08% sull'importo posto a base d'asta...”;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- con nota prot. n. 1112 del 03.01.2023, è stata inviata, tramite pec, sia alla ditta aggiudicataria che alla seconda classificata, la prevista comunicazione ex art. 76 co. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con indicazione della data dell'08.02.2023, quale termine di conclusione del periodo di "stand still" di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. 50/2016;
- in esito alle successive verifiche di legge, con la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 418 del 02.02.2023 veniva dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 5862/2022;

RILEVATO CHE:

- in data 26.01.2023 la ditta "Ecologia Oggi spa" notificava a questo ente comunale il ricorso n. 32/2023 presso il TAR di Reggio Calabria per ottenere, in particolare, l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 5862 del 31.12.2022 e degli atti propedeutici e connessi alla stessa;
- in data 14.04.2023 con sentenza n. 3784/2023 il Consiglio di Stato rigettava il ricorso per ottemperanza azionato da Ecologia Oggi Spa;
- in data 04.05.2023 il Tar Calabria Sez. RC, dopo aver sollevato preliminarmente dei profili di inammissibilità sul ricorso n. 32/2023, con sentenza n. 407/2023 "*...definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati. Dichiaro Ecologia Oggi S.p.A. aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria...*";

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- la predetta sentenza del TAR Calabria sez. RC n. 407/2023 conteneva rilievi non condivisibili inerenti la correttezza sia dell'operato della Commissione giudicatrice in merito alla rinnovata e motivata valutazione dell'offerta tecnica presentata da Teknoservice Srl, sia dell'attività amministrativa svolta dagli uffici comunali nel procedere alla conseguente riaggiudicazione dell'appalto in favore dell'attuale gestore;
- al riguardo, l'ente comunale proponeva al Consiglio di Stato il ricorso n. 5021/2023 avverso la predetta sentenza del TAR con richiesta di sospensiva dell'efficacia della stessa; parimenti la ditta Teknoservice Srl proponeva il ricorso n. 4975/2023;
- con Ordinanza sindacale urgente e contingibile n. 41 del 25.05.2023, al fine di garantire la giusta continuità dei servizi di igiene urbana, veniva affidato, senza soluzione di continuità, alla ditta Teknoservice Srl la prosecuzione degli stessi fino al 31 luglio 2023 o al minor/maggior termine occorrente per la pubblicazione della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del TAR Calabria sez. RC n. 407/2023;
- nell'ambito del ricorso n. 5021/2023, veniva emessa l'Ordinanza del supremo organo di giustizia amministrativa n. 2605/2023 del 26/06/2023, nella quale "*...Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, dà atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 12 ottobre 2023. Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase...*";

VISTA la Sentenza n. 813/2024 del 25.01.2024 ove "*...il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti (ovvero il n. 4975/2023 e n. 5021/2023),*

- li riunisce;

- li rigetta entrambi nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le parti appellanti alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 (diecimila), oltre accessori di legge, da corrispondersi pro quota in favore di Ecologia Oggi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa...";

PRESO ATTO CHE, al fine di dare tempestiva esecuzione alla predetta Sentenza del Consiglio di

stato Sez. IV n. 813/2024 del 25.01.2024, con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 337 del 01.02.2024, tra l'altro, è stato disposto:

- di revocare l'aggiudicazione della gara d'appalto in argomento, già disposta in favore della ditta Teknoservice Srl, con determinazione del dirigente pro tempore del Settore Ambiente n. 5862 del 31.12.2022, nonché la successiva declaratoria di efficacia, disposta con determinazione del dirigente pro tempore del Settore Ambiente n. 418 del 02.02.2023;
- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della ditta "Ecologia Oggi spa" (C.F. - P.IVA 00897240792) con sede legale in Lamezia terme (CZ) alla Via C. Cassoli n. 18 (Pec: ecologiaoggi@legalmail.it, email: info@ecologiaoggi.it) - che ha conseguito un punteggio complessivo di 66,218/100 ed ha offerto un ribasso dell'1,59% rispetto all'importo a base d'asta - l'appalto relativo al "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria" (CIG 8649968368), per un prezzo di aggiudicazione, riferito ad una durata di 48 mesi, pari ad € 92.584.128,00 (oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 320.000,00), al netto del ribasso offerto dell'1,59%;

PRESO ALTRESI' ATTO CHE:

- con nota prot. n. 25460 del 30.01.2024 il dirigente del Settore Ambiente ha convocato la ditta Ecologia Oggi, al fine di definire modalità e tempistiche per l'avvio dei servizi di igiene urbana;
- in data 31.01.2024 e 01.02.2024 si sono svolti degli incontri, sia con l'attuale gestore sia con quello subentrante, ai fini della ricognizione degli elementi necessari a garantire la giusta continuità dei servizi di igiene urbana per la collettività;

VALUTATO CHE:

- è preminente l'interesse pubblico alla garanzia della continuità e della regolare esecuzione del servizio che sarebbe irrimediabilmente compromesso per effetto di un passaggio di gestione sbrigativo e disordinato, con conseguente pregiudizio anche del raggiungimento dei prescritti obiettivi percentuali di raccolta differenziata;
- con nota prot. n. 24132 del 29.01.2024 il RUP ha richiesto alla ditta Ecologia Oggi le informazioni necessarie per eseguire i controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nota al momento rimasta inesitata
- i tempi tecnici occorrenti per dare piena esecuzione alla Sentenza del Consiglio di stato Sez. IV n. 813/2024 (tra cui: verifica dei requisiti in capo alla ditta Ecologia Oggi S.p.a. propedeutica all'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione, stipula polizze assicurative e fidejussorie, trasferimento del personale, ecc.) appaiono incompatibili con la necessità di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
- in esito agli incontri intercorsi e alla natura degli adempimenti amministrativi da perfezionare, appare ragionevole che il subentro del nuovo gestore possa avvenire presumibilmente in data 01.03.2024;

RAVVISATO che persistono le condizioni di eccezionale urgenza ed indifferibilità per proseguire lo svolgimento temporaneo del servizio di igiene urbana a cura dell'attuale gestore, in relazione alla previsione di danno imminente alla salute pubblica aggravata dal persistere di una situazione d'emergenza sanitaria e di impossibilità, nel breve periodo intercorrente sino all'emanazione della pronuncia cautelare da parte del Consiglio di Stato, non potendosi provvedere alternativamente per le motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO CHE, per effetto delle ordinanze sindacali sopra menzionate e delle correlate determinazioni del dirigente *pro tempore* del Settore Ambiente, di cui in ultima la DD n. 221 del 23.01.2024, la ditta Teknoservice Srl ha regolarmente garantito e sta garantendo, a tutt'oggi, l'esecuzione delle prestazioni affidatele a far data dall'11.12.2021, senza soluzione di continuità;

RITENUTA, pertanto, legittima l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente da parte del

Sindaco, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attraverso l'emanazione di un provvedimento limitato nel tempo e nell'ambito del territorio cittadino, che disponga in favore dell'attuale gestore, Teknoservice Srl, la prosecuzione nello svolgimento dei servizi almeno fino al 29 febbraio 2024 o al minor/maggior termine occorrente per il pieno subentro della ditta "Ecologia Oggi Spa", in conformità alle modalità già espletate dall'11.12.2021 e per un importo ribassato dell'1,59% sull'importo a base d'asta;

VALUTATO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 5, comma 5, del regolamento n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, ancorché riferito al trasporto pubblico ma applicabile in via analogica anche agli altri servizi pubblici essenziali, prevede che *"l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericoli di imminente interruzione. I provvedimenti assumono la forma di aggiudicazione diretta di un contratto di Servizio oppure di imposizione di un obbligo di fornire determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di urgenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno durata non superiore a due anni"*;
- in *subiecta materia*, giurisprudenza consolidata ed unanime (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. V n. 2610 del 26.5.2015, conforme Consiglio di Stato sez. IV n. 5639 del 25.9.2006 e sez. V n. 1585 del 9.11.2018) ha cristallizzato che tali ordinanze *"prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare"*, atteso che *"l'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria"* e perciò *"ai fini dell'Ordinanza non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare"*;
- il presente provvedimento è certamente assistito da precondizioni, in fatto ed in diritto, generalmente richieste dalla più esigente giurisprudenza in materia, che ne legittimano pienamente l'adozione; nello specifico, la contingibilità e l'urgenza emergono, *ictu oculi*, dalla parte motiva, che dà ineludibilmente conto di ampia ed approfondita istruttoria, con conseguente impossibilità obiettiva di alternativi percorsi amministrativi, mentre il criterio della proporzionalità si evince dalla limitata vigenza temporale del provvedimento, che prevede il nuovo limite dell'affidamento dei servizi di igiene urbana al 29 febbraio 2023 ovvero al minor/maggior termine occorrente per il pieno subentro della ditta "Ecologia Oggi spa";
- la spesa scaturente dalla presente ordinanza troverà copertura nell'ambito delle previsioni del Piano Economico Finanziario relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2024;

VISTO l'art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che *"...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale..."*;

VISTO l'art 32 c.3 della L. 833/1978 e s.m.i. che prevede la possibilità per il Sindaco di emanare ordinanze di carattere contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 650 del vigente Codice Penale;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 3 della L. 833/1978 e s.m.i., sussistendo condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, quanto segue:

1. alla ditta **"Teknoservice Srl" (P.IVA 08854760017)**, con sede legale in Viale dell'Artigianato n.10 - Piosasco (TO) e sede operativa in Vico d'Ascoli di Catona (RC), **di proseguire fino alla data del 29 febbraio 2024**, senza soluzione di continuità, nell'erogazione dei servizi di igiene

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

urbana già avviati dall'11.12.2021, al prezzo ribassato dell'1,59% sull'importo a base d'asta, ovvero fino al minor/maggior termine occorrente per il pieno subentro della ditta "**Ecologia Oggi spa**" nell'erogazione degli stessi;

- ai **Dirigenti del Settore "Ambiente"** e del **Settore "Finanze ed Economato" del Comune di Reggio Calabria** di adottare i provvedimenti gestionali consequenziali, finalizzati a regolarizzare il rapporto negoziale con la predetta ditta **Teknoservice Srl** per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana fino al 29 febbraio 2024 o comunque fino al diverso termine di cui al punto precedente.

AVVERTE

che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che, qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, nonché le conseguenti sanzioni penali;

DISPONE

- la tempestiva notifica a mezzo pec della presente ordinanza alla ditta Teknoservice Srl, alla ditta Ecologia Oggi Spa, ai Dirigenti del Settore "*Ambiente*" e del Settore "*Finanze ed Economato*" del Comune di Reggio Calabria, a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all'ASP di Reggio Calabria - Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

INFORMA

- che Responsabile del procedimento è l'Ing. Domenico Richichi, con sede presso il Settore "*Ambiente*" del Comune di Reggio Calabria;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

IL SINDACO f.f.
Dott. Paolo Brunetti